

Convenzione del 10/02/1992 n. 199

Titolo del provvedimento:

Convenzione tra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 04/03/1992 - supplemento ordinario)

art. 1

I soggetti.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

art. 2

Imposte considerate.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto riguarda la Corea:

I) l'imposta sul reddito (the income tax);

II) l'imposta sulle società (the corporation tax); e

III) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta coreana").

b) per quanto concerne l'Italia:

I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

III) l'imposta locale sui redditi;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

art. 3

Definizioni generali.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica coreana con riguardo al fondo ed

- al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali;
- c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea;
- d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini fiscali;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta italiana, come il contesto richiede;
- h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- i) il termine "nazionali" designa:
- I) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente;
- II) ogni persona giuridica, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- j) il termine "autorità competente" designa:
- I) per quanto concerne la Corea: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
- II) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

art. 4

Residenza.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del suo ufficio principale, della sua attività principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la

nazionalita' di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno la questione di comune accordo.

art. 5

Stabile organizzazione.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

art. 6

Redditi immobiliari.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le

disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

art. 7

Utili delle imprese.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura di cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Gli utili derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

art. 9

Imprese associate.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

art. 10

Dividendi.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresì tassati nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

art. 11

Interessi.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da

uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente, ivi compresi i suoi enti locali, o alla Banca Centrale di detto altro Stato contraente; o
- c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito accordato, garantito o assicurato da parte di istituti designati e accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attività professionale mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 12

Canoni.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere altresì tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il

beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tale eventualita', si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

art. 13

Utili di capitale.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili, considerati all'articolo 6, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di un'attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e' residente l'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di azioni di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, nel caso in cui il residente detenga o abbia detenuto per un certo periodo nel corso dei precedenti due anni piu' del 25 per cento del capitale della societa'.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

art. 14

Professioni indipendenti.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito puo' essere altresì tassato nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui

essi sono imputabili a detta base fissa; o
b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "attivita' professionali" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

art. 15

Lavoro subordinato.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 16

Compensi e gettoni di presenza.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

art. 17

Artisti e sportivi.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un artista dello spettacolo o uno sportivo ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il soggiorno in detto primo Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

art. 18

Pensioni.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

art. 19

Funzioni pubbliche.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato, o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

art. 20

Studenti e apprendisti.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato unicamente in qualità di studente o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni per:

a) tutte le rimesse effettuate dall'estero per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e

b) qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto primo Stato al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.

art. 21

Professori ed insegnanti.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, istituto d'istruzione superiore, scuola od altro istituto d'istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento o ricerca.

art. 22

Redditi non espressamente menzionati.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricollegli effettivamente ad esse. In tale eventualità, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

art. 23

Metodo per evitare la doppia imposizione.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tale caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale coreana (così come può essere emendata di volta in volta senza modificarne il principio generale), concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta coreana dell'imposta dovuta in un paese diverso dalla Corea, l'imposta italiana pagata (ad esclusione, nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) in base alla legislazione italiana e conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sui redditi provenienti da fonti situate in Italia, è deducibile dall'imposta coreana dovuta su detti redditi. L'ammontare del credito non deve tuttavia, eccedere la quota di imposta coreana attribuibile ai redditi di fonte italiana nella misura in cui i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta coreana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari:

a) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10;

b) al 7,50 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11; e

c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.

La presente disposizione si applica soltanto con riferimento ai dividendi, interessi e canoni pagati nel corso di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

art. 24

Non discriminazione.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più

onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

art. 25

Procedura amichevole.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

art. 26

Scambio di informazioni.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle

imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di dette informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

art. 27

Agenti diplomatici e funzionari consolari.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

art. 28

Rimborsi.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

art. 29

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e
- b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.

art. 30

Denuncia.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo ad un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; e
- b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana
Firma illeggibile

Per il Governo della
Repubblica coreana
Firma illeggibile

Allegato 1

Protocollo.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

Protocollo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della predetta Convenzione.

Resta inteso che:

1. con riferimento all'articolo 2, la Convenzione si applichera' altresì all'imposta coreana sulla difesa (defense tax) quando essa viene applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle societa'.
2. con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, un cantiere di costruzione o di montaggio non viene considerato una stabile organizzazione nel caso che esista da meno di dodici mesi.
3. con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione.
4. con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3 c), le disposizioni di detto paragrafo includono gli interessi provenienti da uno Stato contraente in dipendenza di prestiti o di crediti concessi o garantiti, nel caso della Corea, da parte della "Export Import Bank of Korea" o, nel caso dell'Italia, da parte di un istituto equivalente all'"Export Import Bank of Korea".
5. con riferimento all'articolo 19, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di detto articolo si applicano parimenti alle remunerazioni o pensioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:
 - a) nel caso della Corea, alla "Bank of Korea", all'"Export Import Bank of Korea", alla "Korea Exchange Bank", alla "Korea Trade Promotion Corporation", alla "Korea National Tourism Corporation" e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica; e
 - b) nel caso dell'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (F.S.), all'Amministrazione Statale delle Poste italiane (PP.TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), alla Banca Centrale italiana (Banca d'Italia) e agli altri istituti controllati dal Governo che svolgono funzioni di natura pubblica.
6. con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale"

Convenzione del 10/02/1992 n. 199

significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

7. le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica italiana
Firma illeggibile

Per il Governo della
Repubblica coreana
Firma illeggibile

Allegato 2

Convention between the government of the Republic of Italy and the government of the Republic of Korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Testo: in vigore dal 14/07/1992

- Il testo in lingua inglese e' reperibile nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4.3.1992.-